


COMUNE DI CASAPESENNA
PROL. N. 2944
del 28 OTT. 2015



COMUNE DI CASAPESENNA

Provincia di Caserta

Via Don Pepe Diana -81036 Casapesenna

Codice Fiscale e Partita IVA 81001750611

Tel: 081/8165611 - Fax: 081/8165640

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

AVVISO

Costituzione commissione per l'autorizzazione sismica presso la sede comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

AVVISO PUBBLICO

COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE

PREMESSO:

Che la Legge Regionale n.1 del 27.01.2012 all'art.33 (modifica alla Legge Regionale 9/1983) comma 1 lettera e) così recita:

“Art. 4 bis Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio Civile.
2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.
3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.
4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.
5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del Genio Civile gli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.
6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.”

Dare atto che agli oneri finanziari per il funzionamento della commissione, si provvederà con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai richiedenti autorizzazioni sismiche e così come stabilito nel regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza in via di definizione.

TUTTI I TECNICI INTERESSATI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE O DELLE COMMISSIONI, CHE ABBIANO I REQUISITI PREVISTI DALLA CITATA LEGGE REGIONALE, DI CUI SOPRA, SONO INVITATI A FAR PERVENIRE ENTRO 15 LUGLIO, AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE, APPOSITA RICHIESTA CON AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALLA CITATA L.R. N.1/2012.

Le predette istanze dovranno pervenire, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Istanza di iscrizione all'elenco dei tecnici idonei a svolgere la funzione di componente della Commissione comunale per l'autorizzazione sismica".

Le domande pervenute, oltre la data di scadenza, verranno dichiarate inammissibili.

Alla domanda di iscrizione all'elenco di cui al citato comma 3 dell'art. 4 bis della Legge 9/1983, come modificato dall'art. 33 della L.R. n. 1/2012, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Curriculum professionale, debitamente datato e firmato, in cui siano indicati i titoli di studio (diploma di laurea in Ingegneria o Architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici, nonché giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo - Iscrizione all'Ordine professionale, indicando la relativa data) valutabili, secondo la previsione del presente avviso, nonché tutti quelli che il professionista riterrà utili dichiarare comprovanti l'esperienza in collaudi sismici.

2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal professionista, indicante:

Di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

Di non aver riportato, nell'espletamento di attività di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla servizio o dall'Ordine professionale;

Alla dichiarazione di cui al punto 2 dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento d'identità.

3. Dare atto che tutte le candidature pervenute antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso quale componente della commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012 saranno ritenute nulle.

4. I professionisti interessati alla candidatura a svolgere la funzione di componente della Commissione comunale per l'autorizzazione sismica, dovranno possedere i requisiti di cui al punto uno del presente avviso, pena l'esclusione

Casapesenna li 26-06-2015

Il responsabile del servizio
Dott. Ing. Andrea Villano

